



PARERE MOTIVATO
n. 2 del 21 Gennaio 2015

OGGETTO: Comune di Jesolo (VE).
Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica in località Cà Fornera.
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Jesolo con nota prot. n. 14/62357 del 30/09/2014 acquisita al protocollo regionale al n. 417057 del 06/10/2014.
Da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 422584 del 08/10/2014, un'integrazione di quanto addotto.
A seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), il Comune di Jesolo ha fatto pervenire con nota prot. n. 14/73162 – 1020 – URBA del 18/11/2014 acquisita al prot. regionale n. 493904 del 19/11/2014 la seguente documentazione:
- Elenco dei soggetti aventi competenza in materia ambientale che potrebbero essere interessati dagli effetti derivanti dall'attuazione del piano in oggetto.



CONSIDERATO che con nota prot n. 494842 del 19/11/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav dipartimento di Venezia
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale
- Provincia di Venezia
- Magistrato alle Acque
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

A seguito di una preliminare istruttoria tecnica la Sezione Coordinamento Commissioni ha aggiunto d'ufficio, quale soggetto competente in materia ambientale da consultare:

- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
- ✓ Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
- ✓ Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna;
- ✓ Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- L'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione con nota prot n. 3555/URB del 05/12/2014 ha fatto pervenire una nota da cui risulta la non competenza territoriale.
- La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto con pec prot. n. 0021327 del 19/12/2014 acquisita al prot. regionale n. 555237 del 30/12/2014 ha fatto pervenire parere:

“[...] Il piano insiste su un'area collocata a metà strada tra gli abitati di Jesolo paese ea vracrea, nei pressi di un incrocio di strade che innervano il territorio di aperta campagna. Tuttavia, nella seconda metà del secolo scorso si sono andate intensificando le costruzioni residenziali, in particolare lungo via Trinchet. Parallelamente a questa strada, che dall'asta del Piave si dirama verso il centro di Jesolo paese, si dispone la trama geometrica dei campi aperti -principalmente vocati alle colture seminatave- marcata dalla rete idraulica minore che ne garantisce la funzionalità idraulica, secondo i criteri in uso negli interventi di bonifica intrapresi tra fine XIX e prima metà del XX secolo. L'ambito di intervento si distribuisce su due aree poste a cavallo di via Fornera:

- L' Unità Minima di Intervento 1 (UMI 1) che comprende le aree private di proprietà della ditta SECIS srl in cui si prevede una lottizzazione con la realizzazione di n.8 lotti residenziali, n.1 lotto



commerciale –direzionale, una nuova strada interna di distribuzione e una piazzetta pubblica disposta sull'incrocio in cui si affaccia anche la chiesetta della località.

- Unità Minima di Intervento 2 (UMI 2) - ambito pubblico che comprende le aree sulle quali sono previsti i lavori compresi nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 11.01.2013. Con esso l'Amministrazione pubblica accorda la trasformazione dell'area di proprietà della ditta SECIS srl da zona F2.1 in zona C1. La società si impegna conseguentemente a realizzare alcune opere pubbliche:

- tombinamento del tratto di Canale Nono lungo l'area di proprietà;
- riasfaltatura di alcune aree del centro di Ca' Fornera;
- realizzazione di una nuova piazzetta nell'area antistante la chiesa;
- inghiaatura del parcheggio degli impianti sportivi.

2. Caratteristiche degli impatti su aree o paesaggi tutelati

Tale ambito, non interessato da vincoli provvedimentali, risulta esterno alle fasce di tutela individuate dall'articolo 142 comma 1 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.. Tuttavia esso rappresenta un ambito connotato da un tessuto agricolo di interesse storico, tradizionale e testimoniale, in quanto conserva nella sistemazione idraulico-agraria e nella trama di appoderamento, evidenti testimonianze della sua origine e della sua storia. Oltre a tale valore intrinseco tale parte del territorio esprime valore anche in relazione ad ulteriori elementi del paesaggio quali l'asta fluviale del Piave e i piccoli insediamenti rurali di cui costituisce imprescindibile cornice paesaggistica. Come sottolinea il Rapporto Preliminare Ambientale "Il paesaggio del territorio di Jesolo è in prevalenza di tipo agrario, in larga parte definito dalle recenti bonifiche e con la diffusione di grandi aziende agricole. (...) campi estesi ed aperti, caratterizzati da una scarsa presenza di alberature e da seminativo". Presupposto indispensabile per la valorizzazione dei caratteri peculiari del paesaggio agrario di Jesolo vi è la salvaguardia dell'integrità di tali paesaggi. Il nuovo assetto proposto dal PUA in oggetto prefigura una nuova direttrice di sviluppo insediativo lungo via Fornera, attualmente costituita da una strada sterrata affiancata dal canale consorziale Nono. L'inserimento delle edificazioni lungo la strada induce una cesura trasversale dell'assetto poderale agrario che recide le relazioni paesaggistiche e funzionali insistenti tra le componenti del paesaggio costituite da strade rurali –canali irrigui –campi. La previsione del PUA di tombinare un ampio tratto del canale Nono (115 m) risulta inoltre incompatibile con l'obiettivo di salvaguardare la rete idraulica quale elemento caratterizzante la maglia poderale del paesaggio agrario, nonché testimonianza dei sistemi tradizionali di irrigazione. Si evidenzia pertanto la necessità di valutare più approfonditamente i criteri di consumo di suolo agricolo ed indirizzare il processo di urbanizzazione nel rispetto delle caratteristiche territoriali e paesaggistiche degli ambiti agrari. In conclusione, considerata la necessità di un'attenta analisi degli impatti delle scelte pianificatorie sui valori paesaggistici dell'area, si ritiene opportuno l'assoggettamento alla procedura di valutazione ambientale strategica della Piano. Si rilevano infine alcuni potenziali elementi di criticità sotto il profilo paesaggistico, che emergono dalla lettura della documentazione di piano:

- il rischio di obliterare completamente la componente di verde orizzontale nel disegno del suolo del nuovo ambito, pur a fronte della sua permeabilità garantita dai materiali prescritti;
- proliferazione di elementi di frammentazione degli spazi scoperti: una o due pompeiane per abitazione, casette da giardino, e vani tecnici;
- previsione di serre e giardini d'inverno sui lati Nord, quale elemento che –se iterato- può risultare incongruo rispetto al paesaggio agrario;
- previsione di un sistema diversificato di morfologie architettoniche (tipologie uni/bifamiliari, plurifamiliari, a blocco, a schiera; coperture a falda, a padiglione o piane a verde) che non favorisce la definizione di un paesaggio unitario di riferimento del nuovo costruito;
- Presenza di elementi lineari di recinzione (cancelli e confini) ad altezze comprese tra 1,5 e 2 metri, che possono costituire barriere visuali rispetto ai connotati riferiti alla percorrenza delle strade".



Vista la nota prot. 15694 del 1 dicembre 2014, con la quale la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto ritiene possibile l'esclusione dell'opera in argomento dalla procedura *de qua*.

Sulla scorta di quanto sopra riportato questa Direzione regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 15567 del 17 dicembre 2014 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna e alla nota prot. 15694 del 1 dicembre 2014 della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, ritiene necessaria la sottoposizione del Piano di cui all'oggetto alla fase di verifica strategica, ritenendo con ciò adempiute le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

- L'Arpav Dipartimento di Venezia con pec prot. n. 125456 del 16/12/2014 acquisita al prot. regionale n. 548717 del 23/12/2014 ha fatto pervenire parere:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il PUA specifico.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente; dal Rapporto Ambientale Preliminare esaminato però non si delineano in modo completo lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano in questione.

Quale considerazione complessiva si fa presente che, pur considerando transitori gli impatti ambientali legati alla fase di cantierizzazione, risulta in ogni caso fondamentale che siano adottate nelle diverse fasi di attività tutte le misure volte a minimizzare detti impatti collegati all'intervento proposto, in relazione alla possibilità di accadimento di disturbi, incidenti e spanti accidentali di inquinanti.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti legati alla realizzazione dell'intervento in questione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poterne trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che, in relazione al diverso aggiornamento delle varie componenti ambientali presente nei documenti analizzati, i dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2012-2013 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

**Matrice Atmosfera**

In generale non si evincono particolari interferenze del piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

Si ritiene comunque opportuno perfezionare la descrizione dello stato dell'ambiente relativamente alla matrice atmosfera. A questo proposito si segnala che, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 23 ottobre 2012, la Regione Veneto ha approvato la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale. La deliberazione è consultabile (e scaricabile) all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DetailDgr.aspx?id=243420>.

Al fine di verificare le tonnellate dei principali inquinanti emesse in un anno nel territorio del Comune di Jesolo, si ricorda che è stata da poco resa pubblica la nuova versione della stima delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici, calcolata a partire dall'inventario INEMAR riferito al biennio 2007-2008, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Considerando infine le nuove residenze previste dal Piano in oggetto, si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Traffico veicolare

Rappresenta un impatto da prevedere e considerare sia nella fase di cantiere che di esercizio, in particolare per una valutazione d'impatto sulla qualità dell'aria.

Per quanto riguarda la fase di esercizio si fa presente che dovrà essere posta particolare attenzione allo studio d'impatto viabilistico, che dovrà tener conto del potenziale incremento della domanda di capacità della rete stradale che seguirà all'attuazione del PUA in questione.

Inquinamento acustico

Il nuovo lotto con destinazione commerciale - residenziale - direzionale può generare potenzialmente un impatto acustico significativo presso le strutture residenziali esistenti e quelle di nuova realizzazione. È pertanto indispensabile che l'impatto acustico del nuovo insediamento venga quantificato in modo completo mediante la redazione di un'apposita Documentazione previsionale da parte di un Tecnico Competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 447/95, in modo da garantire (eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici) il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti.

Anche l'attività del cantiere, per la fase di realizzazione del progetto, dovrà essere considerata nella valutazione previsionale di impatto acustico, per fare in modo che, anche nell'eventualità di richiesta di deroga al rispetto dei limiti di inquinamento acustico, durante lo svolgimento dei lavori siano attuate tutte le misure idonee a limitare il disagio ai ricettori.



Inquinamento luminoso

I valori calcolati di luminanza delle strade, classificate Me4, e di illuminamento medio per il marciapiede, classificato S2, sono significativamente superiori ai valori indicati dalla norma tecnica specifica e ciò non è conforme ai requisiti stabiliti dalla Legge Regionale n. 17 del 7 agosto 2009 che, all'articolo 9, comma 2, punto c) prevede che i valori di luminanza media o illuminamento medio mantenuto non superino il livello minimo previsto dalle norme di sicurezza specifiche. Si dovrà pertanto rivedere la progettazione per evitare che le aree interessate siano sovra illuminate.

Inquinamento Elettromagnetico

1- Sorgenti a radiofrequenza (RF)

In merito alla presenza di sorgenti di campo elettromagnetico a radiofrequenza, si osserva che le sorgenti più prossime all'area in esame sono stazioni radio base per la telefonia mobile, collocate a distanze superiori a 2 km. dal limite dell'area.

Di conseguenza, non si prevedono entro l'area superamenti del valore di attenzione/obiettivo di qualità pari a 6 V/m.

Si fa presente che, prima della realizzazione del Piano in oggetto, potrebbero essere realizzate riconfigurazioni degli impianti radio base esistenti o nuove installazioni; pertanto si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare, in sede di approvazione dei singoli progetti edilizi, la compatibilità degli stessi con la situazione elettromagnetica esistente al momento dell'approvazione del progetto.

2- Sorgenti a bassissima frequenza (ELF)

L'area si trova ad una distanza superiore a 100 m dall'elettrodotto 132 kV, singola terna, "Jesolo - Torre di Fine".

Data la distanza, non si prevedono all'interno della zona oggetto dell'intervento porzioni ricadenti entro le distanze di prima approssimazione (DPA).

È quindi rispettato l'obiettivo di qualità di 3µT previsto dal DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Si ricorda infine che in base alla suddetta normativa e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto.

Ai sensi della normativa vigente, distanze di prima approssimazione e fasce di rispetto dovranno inoltre essere calcolate in corrispondenza di linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo

L'intervento proposto non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare con quelle individuate nella tutela del paesaggio rurale e nel principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.



Il Rapporto ambientale di verifica di assoggettabilità manca della scheda di valutazione che viene citata come allegato ma non è presente tra i documenti inviati. Nella fase di analisi non si trova alcuna considerazione sulle funzioni ambientali ed ecosistemiche che il suolo svolge e che vengono a mancare nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili; a tal proposito si rammenta, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti di sostentamento dei cicli biologici, di filtro nei confronti delle acque, di conservazione della biodiversità.

Se pure il comune nell'ambito del PRG aveva già individuato le linee di sviluppo degli insediamenti produttivi e residenziali prevedendo anche tale nuovo insediamento, permane il dato di fatto che l'intervento proposto sarebbe sicuramente più appropriato se realizzato all'interno di ambiti già edificati e non occupando altra superficie agricola.

L'intervento comporta un rilevante impatto negativo sulla matrice suolo in termini di perdita delle funzioni sopra ricordate, e si ritiene che tale significativo impatto possa essere adeguatamente recuperato solo tramite compensazioni certe stabilite dal comune (eliminazione dalla pianificazione esistente di almeno pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) e mitigazioni da inserire nelle norme di piano per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree a servizio parzialmente coprente, aumento di aiuole e aree verdi, ecc.).

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa risulta che non sono pervenute osservazioni.

VISTA l'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza, con la quale si prende atto della sussistenza della fattispecie di esclusione riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06.

VISTA l'istruttoria tecnica predisposta della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV:

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESAMINATA la documentazione relativa al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica in località Cà Fornera in Comune di Jesolo (VE)

CONSIDERATO che

il rapporto ambientale preliminare è carente, mancando la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, in particolar modo non vengono affrontate o sufficientemente approfondite tematiche di particolare rilevanza per l'area, quali il sistema delle acque ed il sistema delle componenti del paesaggio, come evidenziato nei pareri dell'Arpav e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, sopra richiamati.

Non risultano, inoltre, valutate le possibili ricadute legate alla realizzazione dell'intervento, e la possibilità di produrre alterazioni negative significative, e quindi un peggioramento rilevabile della qualità ambientale e paesaggistica.

Pertanto, da quanto emerso dalla documentazione agli atti, dai pareri delle autorità ambientali e per le motivazioni sopra riportate, si propone che vengano valutati con più accuratezza le interferenze ambientali e gli effetti significativi per quanto riguarda le componenti acqua e paesaggio del Piano in oggetto. In particolare, dovranno essere valutate: la matrice paesaggio, per



quanto riguarda l'assetto poderale-agrario; e le matrici acqua suolo e sottosuolo, in merito alle quali si sottolinea l'importanza che deve essere posta all'interferenza delle opere con il complesso assetto idrogeologico locale. Con particolare riferimento alla verifica della matrice acque superficiali e in termini di drenaggio delle acque meteoriche in relazione all'opera, tenendo presente il disposto di cui alla DGRV n. 2948 del 06.10.2009, sull'invarianza idraulica.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- la LR 4/2008;
- la D.G.R. 791/2009
- la D.G.R. 1646/2012
- la D.G.R. 1717/2013

ESPRIME IL PARERE DI ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

Il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica in località Cà Fornera in Comune di Jesolo (VE). poiché da quanto emerso dalla documentazione agli atti, dai pareri delle autorità ambientali e per le motivazioni sopra riportate, si propone che vengano valutate, con più accuratezza, le interferenze ambientali e gli effetti significativi della Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica in località Cà Fornera in Comune di Jesolo (VE), per quanto riguarda le matrici paesaggio, acqua suolo e sottosuolo.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 8 pagine